

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna

In apertura della mia relazione desidero portare alcuni saluti. Il primo a nome della Commissione Studi Storici del Consiglio Nazionale del Notariato italiano, che guarda con gran interesse allo sviluppo degli studi di diritto notarile in Spagna, soprattutto a quelli che, partendo da una comune origine latina e mediterranea, possono portare a meglio conoscere ed approfondire le affinità tra le nostre esperienze; il secondo, da parte del Presidente e del Consiglio del Distretto Notarile di Genova per l'Illustre Colegio Notarial de Sevilla, nel ricordo della preziosa collaborazione e della comunione di intenti che si è manifestata, nel convegno genovese del 1992, non solo in una importante esperienza scientifica ma anche in un incontro ricco di umanità e reciproca simpatia. In questa occasione sono molto lieto di presentare gli Atti del convegno genovese¹, appena pubblicati, e desidero, a titolo personale come curatore del volume, esprimere la mia più sincera riconoscenza ai colleghi spagnoli che, oltre ad aver dato un fondamentale contributo alla riuscita scientifica dell'opera, sono stati molto solleciti nel lavoro di revisione dei testi e amichevolmente pazienti nell'accettare i ritardi causati da alcuni autori italiani. Questo convegno sul notariato andaluso, che già dal programma appare ricco di suggestioni e di approfondimenti, sarà certamente un'altra importante tappa nella migliore conoscenza di una istituzione, quella notarile, che è riuscita, attraverso i secoli e nelle diverse esperienze storiche, a conservare intatte le proprie caratteristiche di servizio pubblico e di professionalità privata.

* Pubbl. in *El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*. I jornadas sobre el notariado en Andalucía del 23 al 25 Febrero de 1994, a cura di P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, Sevilla 1995, pp. 25-32.

¹ *Tra Siviglia e Genova: Notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova 12 - 14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del Notariato nella civiltà europea, II).

Gli organizzatori mi hanno cortesemente invitato a trattare un tema di grande complessità, in quanto richiede di sintetizzare in breve spazio il rapporto tra i notai e la scienza giuridica, che non è stato solo di tipo scientifico e culturale ma ha avuto aspetti concernenti l'organizzazione cetuale e la rilevanza economica e sociale della categoria. Gli studi pubblicati in questi ultimi anni² hanno arricchito un panorama storiografico che al ceto notarile ha dedicato in passato un'attenzione spesso marginale. Non migliore sorte ha avuto la scienza notarile, i cui maggiori esponenti e le opere più rappresentative attendono ancora biografi e esegeti più attenti. È un quadro che deve essere completato in molti suoi aspetti e, per questa ragione, l'approccio meno presuntuoso mi sembra quello di prendere spunto da alcune ricerche personali in argomento (e da altre attualmente in corso) e tentare, su tali basi, qualche riflessione di carattere più generale.

La domanda iniziale da porsi è come sia nato e in che modo si sia sviluppato il rapporto tra i notai e la scienza giuridica medievale.

Secondo Costamagna, nel Medioevo comunale italiano due potenti strumenti concorrono all'affermazione dell'istituzione notarile: l'associazionismo tra questi professionisti e la scuola con l'elaborazione dottrinale ad essa congiunta:

« ... Fin dal secolo XII per Pisa e Siena, dal seguente per Bologna, Genova, Pavia, Bergamo ed altre città si hanno, infatti, sia notizie del sorgere di collegi notarili con i loro statuti regolanti la stessa vita privata dei notai e stabilenti con minuzia le modalità di formazione e di consegna degli atti, sia testimonianze del loro peso nella vita cittadina ... Analogamente nel campo della istruzione professionale si passa dal semplice insegnamento tradizionale impartito dai notai più anziani ai giovani apprendisti e dalla preparazione curata dai collegi all'introduzione dell'*ars notariae* nelle università »³.

È una tradizione che viene da lontano, dal mondo romano e dall'alto Medioevo, se è vero, come afferma Calasso, che i notai

« da prima liberi esercenti della loro arte, furono dall'epoca franca in poi, scelti dall'autorità pubblica: di più, nei territori romanici – come Ravenna, Roma, Napoli – essi erano riuniti in *scholae* o corporazioni, presiedute da un *magister*. In tal modo si viene a costi-

² Mi riferisco soprattutto ai volumi comparsi nelle Collane del Consiglio Nazionale del Notariato: Studi storici sul notariato italiano; Per una storia del notariato nella civiltà europea; Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano.

³ G. COSTAMAGNA, *Notaio (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano 1978, p. 564.

tuire a poco a poco una vera tradizione notarile: redigere il documento è un'arte, che ha le sue regole, le quali si tramandano, si perfezionano, e finiscono per fissarsi nei formulari. Questi formulari adunque presuppongono un'elaborazione o, in altri termini, un'attività di pensiero, la quale, se può apparire modesta quando si raffronti ai più rigogliosi frutti che darà più tardi il pensiero giuridico, è tuttavia importantissima se si metta in rapporto ai suoi tempi. In fondo, nei formulari vanno ravvisati i primi germi di una scienza del diritto, la prima forma in cui essa si rivelò alla mentalità dei barbari »⁴.

I formulari circolano e si adattano talvolta in maniera così profonda da renderne irriconoscibile l'archetipo, ed erra quindi chi ritiene che queste raccolte fossero andate perdute,

« per il motivo che l'arte notarile, la quale era insegnata in Italia dai laici, e non dal clero, subì l'eclisse della cultura laica; né i formulari per conservarsi avrebbero potuto ... trovare benigno ricetto dentro le sicure celle dei monasteri. Così sarebbero scomparsi fino al secolo XII i centri di studio del notariato, e con loro dispersi gli archivi dei notai »⁵.

Le testimonianze che ci rimangono, sia pure limitate, contraddicono l'idea di una cesura, anche se non consentono chiare ricostruzioni, per l'Italia, di percorsi scientifici riconoscibili. Per questi occorre, come ha sostenuto Masi, attendere « l'età in cui il formulario prende un carattere veramente tecnico ed un'intonazione scientifica », cioè il Rinascimento giuridico⁶. Certamente si tratta di un'epoca in cui meglio si dispiega il contatto tra dottrina e prassi, con momenti di collaborazione e di contrasto, ma ai fenomeni di evoluzione tecnica vanno affiancate le considerazioni relative alla presenza del notariato nelle istituzioni ed una collocazione attuale spesso controversa. Elementi tecnico-giuridici, istituzionali e sociali, quindi, che occorre cogliere da fonti diverse, per aggregare le informazioni che consentano una ricostruzione più completa e fondata. Rimane certo fondamentale lo studio del documento notarile, delle sue caratteristiche formali, del suo valore giuridico, della *fides* del notaio che ne accredita la validità. Sta emergendo, però, progressivamente nella storiografia italiana il problema della funzione professionale e della collocazione sociale del notaio, e contributi importanti si ritrovano, oltre che nella trattatistica giuridica tradizionale, nei pareri dei consulenti. Come si è detto, esiste poi una letteratura notarile specifica, che si ritrova

⁴ F. CALASSO, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, p. 244.

⁵ *Formularium florentinum artis notariae (1220-1242)*, a cura di G. MASÌ, Milano 1943, p. XVII.

⁶ *Ibidem*, p. XXIX.

soprattutto nei formulari, tradizionalmente valutata più per i suoi contenuti tecnici e meno come documento del modo di essere di una professione: si tratta di un genere letterario che, spesso trascurato per una sua supposta aridità, meriterebbe una maggior attenzione. Sempre Masi afferma che uno studio completo sulle formule giuridiche è ancora da fare, ed esso andrebbe condotto attraverso opere di dottrina e pratica, come lo *Speculum* del Durante, ma anche attraverso commentari e *consilia* di grandi giuristi come Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi. È una impostazione che mi trova concorde, soprattutto per quello che riguarda il rilievo della letteratura consiliare, forma spesso qualitativamente elevata di elaborazione giuridica, quando sia opera di giuristi di grande valore come Bartolo e Baldo, costituendo un felice punto di incontro tra dottrina e pratica.

Il mio contributo ha lo scopo di offrire un panorama dei problemi della professione notarile, quali emergono dalle raccolte consiliari di Bartolo e Baldo, ai quali affiancherò un giurista genovese, Bartolomeo Bosco, delle cui consulenze in tema notarile mi è già capitato di occuparmi in passato⁷. Vorrei anche tornare sui formulari notarili in Italia e svolgere qualche considerazione prendendo spunto da una recente ristampa di uno di essi⁸.

Il punto di partenza è senz'altro il momento di emersione di una nuova entità politico-istituzionale, il comune, cioè la città-stato che nasce in diretta contrapposizione ai tradizionali poteri feudali ed ecclesiastici.

Un complesso rapporto si instaura tra la nascente istituzione pubblica ed il notariato: questi tecnici del diritto hanno già una tradizione di autonomia professionale risalente ben al di là delle origini dello stesso comune, e affondano le loro radici, oltre che nella legittimità della nomina, nella affidabilità e nella stima sociale della categoria.

Il processo di rafforzamento politico e di legittimazione giuridica dei comuni italiani, successivo alla pace di Costanza del 1183 con l'imperatore Federico Barbarossa, reagisce anche sulla attività del notaio: un lento processo di erosione della sua tradizione di professionalità inizia dopo il passaggio al comune podestarile, quando, cioè, il raffinamento della legislazione locale e lo sviluppo dell'amministrazione civica riescono, lentamente ma

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., pp. 73-89.

⁸ ID., *Prefazione*, in F. DI RUGGIERO, *Prattica de' notari*, Napoli MDCCXIII, ristampa a cura di A. DE FEO, Napoli 1993, pp. XV-XXIX.

progressivamente, a mutare l'antica autonomia nella direzione di un diverso rapporto di tipo funzionale⁹.

La commistione di elementi pubblicistici e privatistici che, alle origini del comune, ha avuto un ruolo determinante nell'affermazione del ceto notarile, il quale mutua alla città la sua credibilità e ne legittima formalmente il potere, con il passaggio a fasi di consolidamento delle strutture istituzionali si rivela un limite ed uno strumento di erosione dei margini di autonomia professionale al punto da metterne in discussione il ruolo. Il rafforzamento delle oligarchie cittadine e la tendenza a instaurare e mantenere posizioni di privilegio attraverso processi di chiusura delle classi dirigenti, ha una ricaduta sulla funzione dei notai: emerge una volontà abbastanza generalizzata di ridimensionamento politico e sociale, soprattutto in considerazione della loro frequente posizione di funzionari pubblici e delle caratteristiche di esercizio dell'arte attraverso l'uso delle mani per la scrittura. Si elaborano i concetti di nobiltà e di arte meccanica, evidentemente in relazione alle nuove situazioni storiche e in quest'opera di costruzione di differenti modelli di classificazione sociale la scienza giuridica assume una posizione di primo piano, spesso in anticipo sulla trattatistica in tema di nobiltà che si svilupperà nell'Umanesimo e nei secoli dell'Età moderna: per i giuristi, poi, il problema del notariato è particolarmente sentito anche in relazione ad aspetti più specificamente tecnici di tale professione. Significativamente in un recente volume che ha trattato della idea di nobiltà in Italia dal XIV al XVIII secolo, lo spunto iniziale è tratto dalla dottrina giuridica e da essa ha preso avvio tutta la letteratura sul tema¹⁰.

Ci si interroga sulla natura e sul fondamento delle funzioni notarili, e già nel XIV secolo le risposte sono piene di dubbi e di problemi. Un approccio molto significativo proviene proprio da un parere legale di Bartolo da Sassoferrato¹¹: si tratta di una fattispecie concreta che propone una fusione di elementi teorici e pratici e che, nella elaborazione dei giuristi operanti nei periodi successivi, si complicherà con risvolti politici e sociali. Il quesito verte sulla

⁹ V. PIERGIOVANNI, *Il notaio* cit., p. 78.

¹⁰ C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari 1988.

¹¹ BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Lugduni MDXLVII, c. 24r. Si veda V. VALENTINI, *Il 'Tractatus de tabellionibus' di Baldo degli Ubaldi attribuito anche a Bartolo da Sassoferrato nonché a Gozzadino de Gozzadini*, in «Studi Urbinati», XXXIV (1965-1966), pp. 69 e 136.

configurazione giuridica della professione notarile e sulle conseguenze dell'infamia: in concreto ci si chiede se, nel caso il professionista sia condannato e dichiarato infame per cause estranee al proprio ufficio, egli possa redigere documenti validi. La risposta richiama la necessità di una definizione della attività del notaio, se si tratti cioè di una *dignitas*, legata quindi all'idea di nobilitazione, oppure si tratti di un *munus*, cioè un semplice ufficio pubblico¹². Bartolo propone una distinzione all'interno della stessa attività notarile: essa cioè assume la configurazione di una *dignitas* « si assumptus quis est ad negocia Principis », con la conseguenza che « infamis non potest exercere officium ... notariatus, quod habet in se dignitatem ». Diverso il caso del notaio assunto « ut faciat publica instrumenta ... quia munus publicum est, quod infami non interdicitur »: può infatti, essere arbitro o giudice scelto dalle parti « quando non obstante infamia ipse est in possessione notariatus et bonae famae », ed i suoi atti rimangono validi. L'allievo di Bartolo, Baldo degli Ubaldi, contesta però tale posizione. A suo parere non è possibile che un notaio notato di infamia possa dar vita ad atti validi, sulla base del principio che all'infame è interdetto qualsiasi *officium publicum* e « officium tabellionatus est officium publicum ». Egli rifiuta la equiparazione agli arbitri, ai procuratori ed ai tutori poiché costoro « non habent officium publicum »¹³.

Rimane ancora presente, nel XIV secolo, l'idea che la professione possa essere elemento atto alla nobilitazione, ma la *dignità* deriva dalla volontà del principe, cioè della classe dirigente, che riprende le distinzioni bartoliane e le piega alle nuove ideologie nobiliari dominanti. I presupposti si colgono già nell'opera di un famoso scrittore di diritto notarile Giovanni Giacomo Can (Cane), operante verso la fine del secolo, che propone una gerarchia ed una tipologia della professione notarile: in essa, come è stato detto,

« al primo posto pose i notai dell'imperatore o del papa (costituiti in *dignitate*, come il vescovo che era cancelliere dell'Università), al secondo collocò quelli che “publicum habent officium, et in iudicijs ad acta scribenda praebitam facultatem”; al terzo coloro che “contractus ac testamenta et alias ultimas conficiunt voluntates”, ‘et horum officium ignobile est, ac velut ars quaedam appellatur’ »¹⁴.

¹² Su questi problemi oltre a C. DONATI, *L'idea di nobiltà* cit., si veda G. BARNI, *Appunti sui concetti di dignitas, nobilitas, officium in Bartolo da Sassoferrato*, in « Archivio giuridico Filippo Serafini », CLIV (1958), pp. 130-144.

¹³ V. VALENTINI, *Il 'Tractatus de tabellionibus'* cit., pp. 135-143.

¹⁴ R. SAVELLI, *Le mani della Repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Scritti in memoria di Giovanni Tarello*, I, *Saggi storici*, Milano 1990, p. 576.

Si coglie, quindi, una differenza ben precisa all'interno della stessa professione notarile tra la funzione di ufficiale, ritenuta nobilitante, e quella del confezionatore degli atti privati, considerata 'ignobilis'. Il dibattito tra i giuristi è aperto, ed alle opinioni di Oldrado da Ponte che definisce il notariato un 'vile officium'¹⁵, si contrappongono diverse posizioni che fanno capo a grandi giuristi come Tiraqueau, Menochio ed altri.

La dottrina giuridica, anche in questo caso, non vive separata dalla variegata realtà istituzionale e sociale a cui essa dà voce. Si può ricordare, ad esempio, che

« A Lucca, ancora in pieno Cinquecento, i notai partecipano attivamente alla vita politica, anche se si era levata qualche voce contraria ... "essendo arte vile e da le leggi sono chiamati servi pubblici, diceva ch'avea derogato a la sua nobiltà"; a Milano le "polemiche ... non potevano tuttavia mutare la precisa situazione di fatto così come l'aveva definita il Senato: il notariato non è arte nobile, ma non è neppure vile"; e le polemiche non mancarono neppure a Firenze; mentre più variegata e movimentata si presenta la situazione nel Veneto »¹⁶.

Anche la situazione genovese è molto significativa di questa evoluzione politica e dottrinale. Come è stato detto,

« quella che poteva essere considerata la forza di un gruppo professionale – la certificazione della fides pubblica e privata – portava però con sé i germi della crisi di metà Cinquecento. Il notaio attuario ... il titolare di una scrivania era sì un 'funzionario', quello che nei fatti garantiva la continuità dell'ufficio, a fronte dei continui cambiamenti imposti dai sistemi elettorali al personale politico (di governo); ma era un subordinato, non un vero e proprio officialis. Il notaio (e cancelliere) genovese poteva quindi partecipare delle due 'nature' (uomo di amministrazione, esecutivo, salariato, da una parte, e uomo di governo dall'altra) finché anche a Genova nella cultura dominante dei 'cittadini di governo', nel complesso del patriato cittadino, non si diffusero e affermarono nuove ideologie nobiliari »¹⁷.

Sembra lontana la funzione di garanzia sociale che i notai prestavano ai mercanti genovesi e che li faceva una categoria prestigiosa all'interno della città. Si può ricordare che, ancora ai primi del XV secolo, la fiducia nella categoria e nei suoi atti emerge intatta da un parere del consulente Bartolo-

¹⁵ *Ibidem*, p. 577.

¹⁶ *Ibidem*, p. 575.

¹⁷ R. SAVELLI, *Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione (XV-XVI secolo)*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., p. 482.

meo Bosco. Egli ricostruisce una controversia vertente sulla validità di un legato lasciato ad una donna: costei interviene in giudizio personalmente a difendere le proprie ragioni, e gli altri eredi contestano la regolarità di questa presenza per le incapacità processuali proprie delle donne, ma sono smentiti dai giudici che fondano la sentenza contraria su una singolare procedura incentrata sul richiamo della prassi locale e sulla professionalità dei notai. La prova della consuetudine genovese viene assunta dalla testimonianza di tre notai, che hanno fatto ricerche presso i propri colleghi ed hanno presentato in giudizio una serie di atti, conformi e concludenti, relativi al periodo considerato. Il testo è di grande interesse, come mi è già capitato di affermare, sia per la fiducia che la categoria dei notai mostra di godere all'interno della comunità, sia per il significato di riscontro pubblico ed ufficiale che viene dato ai loro atti¹⁸.

Sono proprio i mercanti, però, che si rendono protagonisti di un cambiamento di prassi operativa, sul piano processuale, che, sempre nel XV secolo, ridimensiona l'importanza del ceto notarile e delle tecniche di cui esso è portatore all'interno della vita economica e giuridica genovese.

È stato, infatti, ricostruito il percorso dottrinale e pratico attraverso il quale si è pervenuti a ritenere che, di fronte ai tribunali mercantili, faccia piena e inconfutabile prova la documentazione prodotta dagli stessi mercanti, quali i registri ed i libri contabili: essa giungerà, con le dovute cautele, a fare *fides pro se*. Il fondamento su cui essi poggiano è la assimilazione ai documenti notarili ed alla *fides* di cui il notaio è tradizionale depositario, ma nei fatti progressivamente erodono il suo campo di azione: si tratta di un ridimensionamento, che pur operando sul versante della tecnica professionale e degli introiti economici, deve aver contribuito a ridisegnare una diversa posizione politica all'interno della oligarchia genovese e delle differenti regole che essa si è data nel corso del Cinquecento¹⁹.

Una nuova situazione politica ed una diversa considerazione sociale per i notai in Italia nel corso dell'Età moderna: abbiamo visto come la dottrina giuridica abbia accompagnato e teorizzato questo percorso. Resta da chiedersi se ci sia stata una diretta incidenza anche sulla letteratura notarile più specifica, cioè sui formulari.

¹⁸ V. PIERGIOVANNI, *Il notaio* cit., pp. 84-85.

¹⁹ *Ibidem*, p. 87.

Ad una situazione sociale e professionale più difficile cui fa riscontro una vivacità dottrinale senza precedenti nei secoli passati: a Genova, in Età moderna, sono pubblicati alcuni importanti formulari notarili²⁰. Sembra emergere da queste opere una difesa cetuale dall'interno della stessa professione, per il tramite cioè della rivalutazione delle sue tecniche: si coglie, cioè, un orgoglio corporativo e professionale che sembra mirare ad un processo di maggiore autonomia della scienza notarile dalla altre discipline giuridiche a cui è stata tradizionalmente ancillare.

E un fenomeno non solo genovese e proprio la recente ristampa di un altro testo di questo tipo, di area napoletana, mi dà l'occasione per qualche considerazione sulle vicende della dottrina notarile italiana²¹.

La prima osservazione è che, in tema di letteratura notarile, di autori che l'hanno illustrata e di collocazione di essa all'interno della storia della scienza giuridica, esiste una notevole disparità di cognizioni storiografiche tra il periodo medioevale e quello dell'Età moderna.

La letteratura notarile medievale ha elaborato alcuni tentativi di integrazione tra teoria e pratica che trovano, nella seconda metà del XIII secolo, le manifestazioni più significative sul piano della produzione di opere specifiche e che serviranno di traccia agli autori dei secoli successivi. Si può dire che

«... in linea generale dalle fonti sembra emergere, nel passaggio tra il Medioevo e l'Età moderna, un calo di presenza di formulari e di letteratura notarile: questa affermazione va sostenuta con molta prudenza in rapporto al materiale manoscritto ancora esistente e poco conosciuto, ma il dato appare realistico in relazione alle citazioni ed alle conoscenze circolanti nella letteratura giuridica dell'epoca. I problemi connessi alla professione notarile vengono trattati in opere più generali, ed emergono spesso come oggetto di *consilia*, ma lo sviluppo della stampa vede più che altro la pubblicazione delle grandi opere medievali, come la *Summa* di Rolandino »²².

Il quadro muta in misura notevole tra il XVII ed il XVIII secolo, quando i formulari notarili diventano più numerosi e tendenti a differenziarsi per aree geografiche: un esempio viene dalla *Prattica de' notari di Notar Francesco di Ruggiero*, pubblicata per la prima volta a Napoli nel 1698,

²⁰ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), p.117 e sgg.

²¹ V. *supra*, nota 8.

²² V. PIERGIOVANNI, *Prefazione cit.*, p. XXVI.

che, pur ponendosi come funzionale alla prassi notarile napoletana, fa emergere alcuni significati che possono avere una valenza più generale.

In primo luogo da essa emerge un programma finalizzato alla promozione della professionalità notarile sia nei rapporti tra privati che nell'esercizio di funzioni legate ai pubblici processi. Essa però è perseguita al di fuori dei canoni scolastici tradizionali: si nota la mancanza pressoché totale di citazioni dottrinali, compensate, su un piano di maggiore semplicità, da brevi definizioni che introducono le formule di singoli atti. In questo c'è certamente qualcosa di nuovo nella strada dell'autonomia della scienza notarile: la rinuncia ad utilizzare i normali riferimenti alla dottrina giuridica del diritto comune finisce per essere la proposta di un modello di formazione dei nuovi notai basato pressoché esclusivamente sulla tradizione formulare. L'idea del di Ruggiero di didattica notarile è fondata sulla estrema stringatezza della parte teorica a tutto vantaggio del reale apprendimento delle formule. Il processo di semplificazione didattica ha importanti riflessi anche dal punto di vista formale: la prima è la scelta della forma dialogica, tra maestro e discepolo; la seconda opzione attiene all'utilizzazione, tutte le volte che sia possibile, del volgare rispetto al latino²³.

La grande protagonista della *Prattica* del di Ruggiero è certamente la prassi, richiamata spesso nei suoi attori e nelle circostanze che li hanno visti agire, a significare una continua adesione ai precedenti.

Se le molteplici edizioni della *Prattica de' notari* (Napoli 1698, 1713, 1728) possono testimoniare il favore che essa ha ottenuto presso il pubblico, il merito maggiore è una generale rivendicazione della funzione del ceto notarile nella vita dei rapporti giuridici privati ed all'interno delle strutture pubbliche, soprattutto di carattere giurisdizionale.

Da quanto sopra discende il disegno di una zona di autonomia anche all'interno della letteratura giuridica, con la riproposizione dei formulari, un genere ormai quasi completamente tralasciato. Sono pochi segnali, certamente, non sempre univoci e portati alle conseguenze teoriche da esse discendenti: sono però la testimonianza di una ricerca della specificità della scienza notarile, di autonomia e di maggiore dignità professionale e cetuale.

²³ *Ibidem*, p. XXII.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915


Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo